



CITTA' DI ACIREALE

ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 127

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DENOMINATO "LA TUTELA
DEGLI ONESTI".

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 20.43 in Acireale presso il salone del Comando dei VV.UU., in via Degli Ulivi, convocato nelle forme prescritte dalla normativa in merito vigente e con appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere, in conformità alle disposizioni di legge relative, si è oggi riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica il Consiglio comunale nelle persone dei seguenti signori:

	Pres. Ass.		Pres. Ass.
RAIMONDO Filippo	X _____	PENNISI Stefano	X _____
PULVIRENTI Valentina	_____ X	TORRISI Silvestro	_____ X
FERLITO Giuseppe P.A.	X _____	VASTA Giuseppe	X _____
DIMAURO Gaetano	X _____	PRIVITERA Maria T.	X _____
SCALIA Rosario	X _____	PIRO Angelo B.	X _____
FAZZIO Orazio	X _____	MESSINA Francesca	X _____
SCALIA Luciano	X _____	LEOTTA Lorenzo	X _____
D'AMBRA Francesco	X _____	SEMINARA Salvatore	X _____
SORACE Antonino	X _____	GRECO Rito	X _____
GRASSO Camilla	X _____	MUSMECI Giuseppe	X _____
RANERI Rosario	X _____	QUATTROCCHI Andrea	X _____
CASTRO Antonio P.S.	X _____	BONANNO Mariella	X _____
FINOCCHIARO Adriana	_____ X	RENNA Sabrina L. C.	X _____
CALI' Giuseppe	X _____	D'AGOSTINO Antonello	X _____
CASTRO Riccardo G.	X _____	FRIZZI Orazio	X _____

Consiglieri assegnati al comune n.30

Presenti: 27; assenti:3; totale: 30;

Partecipa il Segretario generale del comune Dott. Giovanni Spinella, avvalendosi della collaborazione del personale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.

Sono presenti per l'Amministrazione Il Sindaco e gli Assessori: Ardita, Fichera, Oliva, Pietro Paolo, Carrara;

E' dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, e ciò in riferimento alle disposizioni di cui all'art.21 della L.R. n.26/93.

Gli scrutatori, nominati ad inizio seduta sono i consiglieri: Quattrocchi, Renna e Grasso.

A questo punto, non essendovi altre richieste d'intervento per comunicazioni, il Presidente pone in trattazione quanto al punto 4 dell'ordine del giorno aggiuntivo, ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DENOMINATO "LA TUTELA DEGLI ONESTI".

La superiore proposta, votata per alzata e seduta, è approvata all'unanimità dei presenti.

Sull'ordine dei lavori si registrano i seguenti interventi:

D'AGOSTINO: Chiede la ragioni del mancato coinvolgimento della 5^ commissione sul provvedimento, stante la chiara competenza in materia di questa commissione.

SEGRETARIO GENERALE: Non si è ravvisata competenza specifica del settore solidarietà sociale, trattandosi di materia nuova, è pertanto il provvedimento è stato preparato e redatto dal settore Affari Istituzionali e proposto al parere della 1^ commissione consiliare, trattandosi di un regolamento.

A questo punto il Presidente dà lettura della proposta di delibera.

Il Presidente della 1 ^ commissione consiliare, Quattrocchi, legge il parere della medesima commissione (allegato n.1);

ASSESSORE OLIVA: In merito a quanto posto dal consigliere D'Agostino precisa che il provvedimento non riguarda il settore della solidarietà sociale, non

configurandosi come intervento di sostegno al reddito. La proposta di delibera contiene un regolamento, e il cui organismo è stato individuato già dall'amministrazione; il Consiglio è, quindi, chiamato a deliberare in merito alla disciplina regolamentare, competenza specifica della 1^ commissione.

Il provvedimento scaturisce dalla L.3/2012 e riguarda i soggetti c.d. non fallibili, ovvero persone fisiche e non società, avente lo scopo di ristrutturare le situazioni debitorie delle famiglie divenute eccessivamente onerose e non più sostenibili in ragione degli alti interessi applicati da istituti bancari, da finanziarie, per mutui o prestiti di vario genere. A carico dell'Amministrazione, come è detto nel provvedimento, non sono posti oneri economici.

La legge n. 3/2012 nasce per risolvere e comporre le crisi di natura economica delle famiglie a causa del sovra indebitamento e delle conseguenti situazioni che hanno portato, nei casi più gravi, a gesti estremi. Sono, però, dovuti trascorrere due anni per avere i decreti attuativi e finalmente col D.M. n. 202/2014 lo schema regolamentare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27/01/2015. La l. 3/2012 prevede, all'art.15, la possibilità che i comuni possano istituire gli organismi di gestione da sovra indebitamento, i quali hanno lo scopo di intermediare al fine di ottenere una ristrutturazione del debito contratto, con maggiori dilazioni, al fine di rendere possibile e sostenibile il pagamento del medesimo.

SEGRETARIO GENERALE: Preliminariamente comunica di avere predisposto un emendamento tecnico, in qualità di capo settore AA.II., che sarà sottoposto al voto dell'Aula.

Il cittadino ha la possibilità di esperire la composizione del debito in sede giurisdizionale, La legge, però, riconosce la possibilità anche agli enti locali di potere attivare organismi aventi il medesimo ruolo e le medesime funzioni. L'Organismo che verrà istituito presso il nostro comune dovrà ottenere l'autorizzazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, verificando anche che sussistono le condizioni previste per erogare questo servizio. Ravvisa, a seguito di una serie di riunioni, che il

comune di Acireale può essere nelle condizioni di attivare tale servizio e di creare uno sportello per il cittadino.

In merito all'emendamento precisa che lo stesso riguarda la parte intitolata "INTRODUZIONE" del regolamento, che è stata presentata soltanto a maggiore chiarimento della disciplina regolamentare, ma che non costituisce oggetto di votazione.

Alle ore 21.20 esce il consigliere Calì. I presenti sono 26.

Alle ore 21.24 esce il Presidente del Consiglio. I presenti sono 25.

Assume la conduzione dei lavori il v. Presidente D'Agostino.

Non si registrano richieste d'intervento né per chiarimenti né per dibattito in ordine al provvedimento in trattazione. A questo punto è letto l'emendamento tecnico, sottoscritto dal Dirigente del settore Affari Istituzionale, Avv. Giovanni Spinella, consistente nella proposta di cassare dall'allegato regolamento alla proposta di delibera la parte iniziale definita "INTRODUZIONE". L'emendamento viene allegato al presente verbale (allegato n.2).

Non essendovi richieste d'intervento in merito all'emendamento presentato lo stesso è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 25 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Raneri, Finocchiaro, Torrisi e Calì); votanti n. 25; voti favorevoli n. 25; voti contrari, nessuno.

L'emendamento è conseguentemente approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

A questo punto viene posto in votazione il Regolamento, articolo per articolo, con l'esito riportato di seguito per ciascun articolo.

Art. 1 (OGGETTO). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'articolo 1 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 25 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Raneri, Finocchiaro, Torrisi e Calì); votanti n. 25; voti favorevoli n. 25; voti contrari nessuno;

L'articolo è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Art. 2 (FUNZIONI E OBBLIGHI). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'articolo 2 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 25 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Raneri, Finocchiaro, Torrisi e Calì); votanti n. 25; voti favorevoli n. 25; voti contrari nessuno.

L'articolo 2 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Rientra il Presidente del Consiglio, Raneri, che assume nuovamente la conduzione dei lavori consiliari. I presenti sono 26.

Art. 3 (ISCRIZIONE). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'articolo 3 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 26 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Finocchiaro, Torrisi e Calì); votanti n. 26; voti favorevoli n. 26; voti contrari nessuno. L'articolo 3 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Esce il consigliere Privitera. I presenti sono 25.

Art. 4 (FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'articolo 4 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito: I presenti sono 25 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Finocchiaro, Torrisi Privitera e Calì); votanti n. 25; voti favorevoli n. 25; voti contrari nessuno. L'articolo 4 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Art. 5 (ORGANI). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

Rientra il consigliere Privitera. I presenti sono 26.

L'articolo 5 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 26 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Finocchiaro, Torrisi e Calì); votanti n. 26; voti favorevoli n. 26; voti contrari nessuno. L'articolo 5 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Art.6 (REFERENTE). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'articolo 6 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 26 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Finocchiaro, Torrisi e Calì); votanti n.26, favorevoli n.26; voti contrari nessuno. L'articolo 6 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Esce il consigliere Sorace. I presenti sono 25.

Art.7 (SEGRETERIA AMMINISTRATIVA). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'articolo 7 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 25 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Sorace, Finocchiaro, Torrisi e Calì) votanti n.25, voti favorevoli n.25; voti contrari, nessuno; L'articolo 7 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente , con l'assistenza degli scrutatori:

Esce il consigliere Musmeci. I presenti sono 24.

Art.8 (GESTORE DELLA CRISI). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'articolo 8 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 24 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Sorace, Finocchiaro, Torrisi, Calì e Musmeci); votanti n.24, favorevoli n.24; voti contrari, nessuno L'articolo 8 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Rientra il consigliere Musmeci. I presenti sono 25.

Art.9 (ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA DEL GESTORE). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'articolo 9 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 25 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Sorace, Finocchiaro, Torrisi e Calì); Votanti n.25, favorevoli n.25; voti contrari, nessuno. L'articolo 9 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Art.10 (REQUISITI DI PROFESSIONALITA' ED ONORABILITA' DEL GESTORE). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'art.10 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 25 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Sorace, Finocchiaro, Torrisi e Calì) votanti n.25, voti favorevoli n.25; voti contrari nessuno. L'articolo 10 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Esce il consigliere Dimauro. I presenti sono 24.

Art.11 (AUSILIARI DEL GESTORE). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'art.11 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 24 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Sorace, Finocchiaro, Torrisi, Calì e Dimauro) Votanti n.24, voti favorevoli n.24, voti contrari, nessuno. L'articolo 11 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Art.12 (RINUNCIA DELL'INCARICO). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'art. 12 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 24 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Sorace, Finocchiaro, Torrisi, Calì e Dimauro); Votanti n.24, voti favorevoli n.24; voti contrari, nessuno. L'articolo 12 è,

pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Art.13 (INCOMPATIBILITA' E DECADENZA). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

L'articolo 13 è posto in votazione, per alzata e seduta, col seguente esito:

I presenti sono 24 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Sorace, Finocchiaro, Torrisi, Calì e Dimauro); Votanti n.24, voti favorevoli n.24, voti contrari, nessuno.

L'articolo 13 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Escono i consiglieri Piro, Leotta e D'Ambra. I presenti sono 21.

Art.14 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

I presenti sono 21 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Sorace, Finocchiaro, Torrisi, Calì, Dimauro, Piro, Leotta e D'Ambra); Votanti n.21, voti favorevoli n.21, voti contrari, nessuno. L'articolo 14 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Art.15 (COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO ED AI GESTORI DELLA CRISI). E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

I presenti sono 21 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Sorace, Finocchiaro, Torrisi, Calì, Dimauro, Piro, Leotta e D'Ambra); Votanti n.21, voti favorevoli n.21, voti contrari, nessuno. L'articolo 15 è, pertanto, approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:

Rientrano i consiglieri Piro, Leotta e Sorace. I presenti sono 24.

Art. 16 (RESPONSABILITA') E' data lettura del contenuto dell'articolo prima della votazione del medesimo.

I presenti sono 24 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Finocchiaro, Torrisi, Calì, Dimauro e D'Ambra); votanti n. 24; voti favorevoli 24; voti contrari, nessuno.

L'art. 16 è conseguentemente approvato all'unanimità, come proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

A questo punto si pone in votazione il Regolamento nella sua completezza, come emendato, in uno alla proposta di delibera.

I presenti sono 24 (assenti i consiglieri Pulvirenti, Finocchiaro, Torrisi, Calì, Dimauro e D'Ambra); Votanti n. 24; voti favorevoli n. 24; voti contrari nessuno. La delibera e il regolamento sono conseguentemente approvati all'unanimità, come proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.

Rientrano i consiglieri Dimauro e D'Ambra. I presenti sono 26
Conseguentemente a quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 5 dello 07/08/2015 del settore Affari istituzionali, allegata alla deliberazione della G.M. n. 91 dello 07/08/2015 che per intero si richiama;

Visto il Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento, denominato "La tutela degli onesti";

Visto il parere favorevole reso dalla 1^a commissione consiliare, espresso in data 16/09/2015, trasmesso a mezzo PEC in data 16/09/2015 (allegato n. 1).

Visto l'emendamento tecnico, presentato e approvato nel corso della seduta consiliare (allegato n. 2);

Visto l'art. 15 della L. 27/01/2012 n. 3 comma 1, come modificato dal D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17/12/2012 n.221;

Visto il D.L.vo 267/2000 (T.U.EE.LL.);

DELIBERA

APPROVARE il Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento, di cui alla Legge n. 3/2012, così come emendato e approvato dal Consiglio Comunale.

Alle ore 21.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.



Città di Acireale



Regolamento

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO DENOMINATO

“LA TUTELA DEGLI ONESTI”

Legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221

INDICE

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Funzioni ed obblighi	3
Art. 3 Iscrizione	3
Art. 4 Formazione dei gestori della crisi	4
Art. 5 Organi	4
Art. 6 Referente	4
Art. 7 Segreteria Amministrativa	5
Art. 8 Gestore della Crisi	5
Art. 9 Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del Gestore	6
Art. 10 Requisiti di professionalità ed onorabilità del Gestore	7
Art. 11 Ausiliari del Gestore	7
Art. 12 Rinuncia dell'incarico	7
Art. 13 Incompatibilità e Decadenza	7
Art. 14 Obbligo di riservatezza	8
Art. 15 Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di Composizione	8
Art. 16 Responsabilità	9

Allegato “A” Regolamento autodisciplina

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DENOMINATO "LA TUTELA DEGLI ONESTI"

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo) denominato "La Tutela degli Onesti" istituito presso il Comune di Acireale, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 comma 1, quale articolazione interna. L'Organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'Organismo è il Sindaco di Acireale.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore, individuato con Determina Sindacale n. 124 del 29/5/2015, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione e aggiornamento dei professionisti aderenti è volta a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi, e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile, e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- α) Referente;
- β) Segreteria amministrativa.

Articolo 6 - REFERENTE

Il referente è la persona fisica che coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- a) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- b) esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- c) delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- d) nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- e) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- f) pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovraindebitamento creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre Associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese.
- g) presenta alla Giunta Municipale il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 500,00 (cinquecento,00) deliberati dal referente dovranno essere approvati dalla Giunta anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso. Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificate dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal Referente e dagli Ausiliari potranno essere oggetto di compenso nei limiti di quanto previsto al successivo Art. 15

Articolo 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario e da numero due persone fisiche con compiti operativi scelti dal rappresentante legale dell'Organismo preferibilmente tra il personale dipendente del Comune.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Un gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre.

Si è ritenuto utile ipotizzare la collegialità del gestore della crisi al fine di contenere i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso. La multidisciplinarietà dell'approccio (che potrebbe anche arrivare alla multiprofessionalità del gestore), per l'attivazione di tutte le competenze giuridiche, economiche, aziendali, finanziarie e negoziali, necessarie per la composizione della crisi.

Ricorrendo la composizione collegiale del gestore, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi si avvale di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il gestore è comunque responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

L'ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e direttamente relazionabili tra l'Ausiliario ed il Gestore.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese sostenute dall'Organismo così come previsto dall'art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202. L'Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute così come previsto dal citato art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012 n. 202.

L'attività svolta dagli ausiliari può essere esternalizzata a persone fisiche o a strutture associate.

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- a) sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

b) non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni.

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ED AI GESTORI E DELLA CRISI

Ai sensi dell' Art. 14 comma 3 del Decreto 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura del 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'Art.15 e seguenti del Decreto 202/2014, nonchè il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I Parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonchè le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati, con apposita delibera, dalla Giunta Comunale ed, eventualmente, periodicamente aggiornati.

Articolo 16– RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.



Città di Acireale



Regolamento di autodisciplina

Gestori della Crisi

(Articolo 10 comma 5 del Decreto n. 202/2014)

Legge 3 del 27 Gennaio 2012
e successive modifiche

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 – Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.



CITTA' DI ACIREALE

1^a Commissione Consiliare

(Affari Istituzionali, Personale Comunale,
Partecipate Comunali, Informatizzazione)

seduta del 16/09/2015

Sono presenti:

- Quattrocchi Andrea – Presidente
- Renna Sabrina – Vice Presidente
- Castro Antonio Pio Sebastiano – Componente
- Frizzi Orazio – Componente
- Greco Rito – Componente

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di G.M. n. 91 avente ad oggetto approvazione Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovradebitamento denominato "la tutela degli onesti".

Proposta al consiglio Comunale.

I componenti della 1^a Commissione Consiliare Permanente, con verbale del 16 Settembre 2015 nelle persone dei Consiglieri Comunali Quattrocchi Andrea, Sabrina Renna, Castro Antonio Pio Sebastiano, Frizzi Orazio e Greco Rito:



Presa in esame la proposta di deliberazione di G.M. n. 91 avente ad oggetto approvazione Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "la tutela degli onesti".

Proposta al consiglio Comunale.

Considerato che la disciplina del sovraindebitamento è finalizzata a predisporre una procedura per la gestione dell'insolvenza dei soggetti che non sono in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Tenuto conto della importantissima valenza che l'istituzione di tale organismo riveste dal punto di vista sociale.

Sentito in merito il Segretario Generale del Comune di Acireale il quale ha chiarito che proporrà apposito emendamento volto ad estrarre dal corpo del Regolamento l'introduzione, anche alla luce delle perplessità espresse in merito da questa Commissione Consiliare.

Richiamati nel merito i verbali precedenti della medesima Prima Commissione Consiliare.

Posta in votazione la proposta di deliberazione di G.M. n. 91 avente ad oggetto approvazione Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "la tutela degli onesti".

Proposta al consiglio Comunale all'unanimità, la Commissione esprime parere favorevole.



IL PRESIDENTE
Cons. Andrea Quattrocchi
[Handwritten signatures of Andrea Quattrocchi, Francesco Mancuso, and Giuseppe Rizzo]



Data: Mer 16/09/2015 10:24
Da: protocollo@pec.comune.acireale.ct.it
A: presidentecc@pec.comune.acireale.ct.it
Oggetto: Prot.N.0065160/2015 - TRASMISSIONE PARERE
DELIBERAZIONE G.M.N. 91/2015
Allegato/i: DatiProtocollazione.xml(*dimensione 2 KB*)
2015_09_16_10_16_18.pdf(*dimensione 264 KB*)

FRIENDS YOUNG

- PROPOSTA DI OBLIBERAZIONE AVVENTI AD
OGGETTO: "R860 CONSEGNA SUU'D R60 N370 DN
COMPOSIZIONE OBESI CRIS DA SOVRAIMMAGGI, 707800
OBETTIVI MOTO "LATITUDINE OBESI OLEGGI".


20 SCRIVANIA, DIGESTIVE SYSTEM APPEND
ISCHIOPROCTUS, STOMA IS A COLOSSAL
CONSIDERABLE PROTRUSION IN OROPHARYNX
PROTECTOR OF CILIOPHAGA.

LA PRESENTA 210 W 08C 580011000000

ROMA 7 DIC 1960
CASSATE
"GARIBOLDI DALL'ALLEGATO 12500 VERGONO
AUS PROPOSTA DI 08/13/81 US PARTE NICHIA
08/13/81 IN DUE DUEZIETE".

IL PRESENTE 818 NOV 28 1960 SI GRUSS PIRE
MUS CONSIDERACION CUE IL POGOLAND
O GRUSS COPRUEBAN LOS BOSCHES PROYECTO.
E L'UNO DURANTE LA RESTA DE LOS DIAZ
AVTOADAS CO SEGURO SI POGOLAND ALIMENTO 16 POGOL.
SOSTI

16 DECEMBER
PROGRESS REPORT
from SPH



CITTA' DI ACIREALE

Estratto dal Registro delle deliberazioni della Giunta Municipale

N. 91

OGGETTO: Approvazione Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovradebitamento denominato "La tutela degli onesti".
Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di
augosto alle ore 14,00 in Acireale e precisamente nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.
1.	Roberto Barbagallo	SINDACO	X
2.	Venerando Ardita	VICE SINDACO	X
3.	Rosario Pietro Paolo	ASSESSORE	X
4.	Adele Chiara D'Anna	ASSESSORE	X
5.	Francesco Fichera	ASSESSORE	X
6.	Francesco Carrara	ASSESSORE	X
7.	Alessandro Oliva	ASSESSORE	X

Con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Generale del Comune

Dott. GIOVANNI SPINELLA

Alle ore 14,45 la seduta si scioglie.

LA GIUNTA

- Vista la proposta del Settore AFFARI ISTITUZIONALI n.05
del 07 AGO. 2015 relativa all'oggetto;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- Richiamata integralmente *per relationem* la parte motiva della proposta *de qua*
- Visto l'O.A.R.E.E.LL., vigente in Sicilia;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Così come dal dispositivo dell'allegata proposta in oggetto, che si richiama integralmente *per relationem* e che si intende trascritto nella presente deliberazione.

Viene dato altresì atto che, per quanto attiene l'immediata esecutività della presente deliberazione, la votazione è stata effettuata nei modi di legge e separatamente ed il suo esito è uguale a quello della votazione per l'approvazione della delibera medesima, e cioè ad unanimità di voti.



CITTA' DI ACIREALE
Area Amministrativa
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 05 DEL 07 AGO. 2015
ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 91 DEL 07.08.2015**

OGGETTO: Approvazione Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "La tutela degli onesti".
Proposta al Consiglio Comunale.

IL DIRIGENTE

Premesso

che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (D.M. 24 settembre 2014 n. 202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015 – Serie Generale n. 21).

che la disciplina del sovraindebitamento, com'è noto, è finalizzata a predisporre una procedura per la gestione dell'insolvenza dei soggetti non fallibili, ossia di coloro i quali non sono in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

che i casi riferibili alla procedura di sovraindebitamento non sono trascurabili e che la logica di fondo della procedura di sovraindebitamento è in qualche misura assimilabile a quella del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

che in sintesi il predetto Organismo di composizione della crisi (cfr. art. 15 l. n. 3/2012):

- assiste il debitore nell'elaborazione del piano di ristrutturazione;
- assiste il debitore nella formulazione della proposta ai creditori;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
- attesta la fattibilità del piano;

- cura le comunicazioni con i creditori;
- svolge le formalità pubblicitarie;
- svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal giudice;
- interviene con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.

Che il Regolamento approvato con d.m. n. 202/2014 prevede che gli Organismi stessi possono essere costituiti da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Istituzioni Universitarie pubbliche, sempre quali articolazioni interne dell'Ente pubblico di appartenenza (art. 4, comma 1, reg.).

- che dalla costituzione dell'organismo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art.15, c.4, l.3/2012);
- che l'allegato Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "La tutela degli onesti", costituito dal Comune di Acireale ai sensi dell'art.15 della legge 27 gennaio 2012 n.3, c.1, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge n.17 dicembre 2012 n.221;
- Vista la Determinazione Sindacale n. 124 del 29/05/2015, con la quale il Sindaco ha dato l'incarico, a titolo gratuito, al consulente Salvatore Alessandro per la costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012;
- Inteso, pertanto, provvedere all'adozione del Regolamento nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

P R O P O N E

Per i motivi espressi in premessa:

- 1) di adottare il Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "La tutela degli Onesti" compreso l'allegato "A" Regolamento autodisciplina;
- 2) di trasmettere, al Consiglio Comunale, l'adottato Regolamento per la definitiva approvazione;
- 3) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.





CITTA' DI ACIREALE

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 L. 8/6/1990 n.142 ed all'art. 1 L.R. 11/12/1991 n.48

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 91 DEL 07.08.2015

ad oggetto: Approvazione Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "La tutela degli onesti".

Proposta al Consiglio Comunale.

- PARERE DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI:

Fausto Uccio

Data 07.08.2015



IL DIRIGENTE
DIRIGENTE CAPO SETTORE AA.II.
Ave. Giovanni Spinella

- PARERE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA:

Data _____

IL DIRIGENTE



CITTA' DI ACIREALE
DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 124 DEL 29 MAG. 2015

Oggetto: *Incarico consulente per la costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.*

I L S I N D A C O

VISTO l'art. 6 della Circolare n. 6 del 4/12/2014, del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

CHE la recente legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare.

CHE la legge in parola prevede che la composizione delle crisi da sovraindebitamento avvenga per il tramite di un professionista o di un organismo apposito, che hanno il compito di aiutare i soggetti indebitati a trovare un accordo con i creditori o cercare soluzioni alternative per gestire il debito.

CHE possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento "enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità", quali gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di commercio, nonché il Segretariato sociale, gli Ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai sono iscritti di diritto nel registro degli organismi di composizione (art. 15, L. 3/2012).

CONSIDERATO, che la volontà di questa Amministrazione comunale è quello di dare un'opportunità ai tanti cittadini e alle tante imprese in stato di sovraindebitamento, al fine di riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nella società, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.

CHE ritiene necessario individuare un consulente per la costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi, di cui DECRETO 24 settembre 2014, n. 202 del MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, avente per oggetto: "Regolamento recante i requisiti di

iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221." nonché successivamente quella di referente di cui all'art. 4 punto 3 b) del citato decreto 202/2014.

Che per l'attuazione di questa procedura necessita una specifica professionalità, esperienza e approfondimento, di cui il personale in servizio presso questo Comune non è dotato.

Che il sig. Salvatore Alessandro, presidente dell'Associazione "I Diritti del Debitore", ha invece il curriculum e l'esperienza specifica in materia, come si evince dai documenti presentati.

RITENUTO, alla luce delle superiori considerazioni, di poter procedere al conferimento dell'incarico in oggetto al sig. Salvatore Alessandro nato a Falcone (ME) l'8 giugno 1951 e residente in Catania, Via Spadaio Grassi n° 7, il quale risulta dotato della necessaria professionalità per lo svolgimento dell'attività e che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità a svolgerla gratuitamente ai sensi dell'art. 6 della Circolare n. 6 del 4/12/2014, del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 62 del 22/05/2015 con la quale si approva lo schema di convenzione tra il Comune di Acireale e l'Associazione "I diritti del debitore" di Catania

VISTO l'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;


D E T E R M I N A

per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono interamente riportate

- 1) di conferire al sig. Salvatore Alessandro, l'incarico di consulente del Sindaco in materia di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di cui alla Legge 3/2012;
- 2) di dare atto che l'incarico a titolo gratuito ha una durata non superiore ad anni uno a decorrere dalla data della presente;
- 3) di stabilire che il sig. Salvatore Alessandro, per ragioni inerenti l'incarico conferito. Egli, potrà utilizzare i locali, gli strumenti, i mezzi e gli ausili di lavoro dell'Ente e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o chiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche d'ufficio o sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i dipendenti comunali per lo studio, l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei-progetti dell'Amministrazione;
- 4) dare mandato allo stesso di provvedere alla iscrizione nel registro nazionale degli organismi di composizione della crisi
- 5) di trasmettere, a cura del Gabinetto del Sindaco, copia del presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, ai Responsabili di Settore e dei Servizi interessati.



AL SINDACO
Dott. Ing. Roberto BARBAGALLO



Città di Acireale



Regolamento

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO DENOMINATO

“LA TUTELA DEGLI ONESTI”

Legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertiti, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221

Indice

Introduzione	3
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO	
Art. 1 Oggetto	5
Art. 2 Funzioni ed obblighi	6
Art. 3 Iscrizione	6
Art. 4 Formazione dei gestori della crisi	6
Art. 5 Organi	6
Art. 6 Referente	7
Art. 7 Segreteria Amministrativa	8
Art. 8 Gestore della Crisi	8
Art. 9 Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del Gestore	9
Art. 10 Requisiti di professionalità ed onorabilità del Gestore	10
Art. 11 Ausiliari del Gestore	10
Art. 12 Rinuncia dell'incarico	11
Art. 13 Incompatibilità - Decadenza	11
Art. 14 Obbligo di riservatezza	12
Art. 15 Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di Composizione	12
Art. 16 Responsabilità	13

Allegato A Regolamento autodisciplina

Introduzione

Dalla costituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (Art. 15 comma 4 Legge 3 2012). Essendo comunque innegabile la rilevanza sociale del ruolo affidato all'Organismo nell'ottica di un servizio svolto nell'interesse della collettività, è stata quindi esclusivamente valutata la sostenibilità economica e la capacità di autofinanziamento dell'Organismo. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo), denominato "La Tutela degli Onesti", costituito dal Comune di Acireale ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 comma 1, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221. L'Organismo è iscritto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto n. 202 del 24 settembre 2014, presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi delle Legge 3 2012 e successive modifiche, quale articolazione interna del Comune di Acireale. Il presente Regolamento si compone di 16 articoli declinati in relazione alle previsioni di legge e di regolamento recate dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

La proposta vuole essere articolata in modo semplice, ciò non esclude che, in futuro, l'OCC possa dotarsi di un organizzazione più complessa in relazione alle nuove necessità emergenti.

Si è comunque proceduto a dettagliare le attività del Referente e della Segreteria Amministrativa in quanto organi all'Organismo.

Con riferimento al Referente si è deciso di adottare un organo monocratico (art. 6), aderendo al testo del decreto n. 202/2014. Il Referente, infatti, è una persona fisica che svolge le proprie funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attività dell'Organismo individualmente e personalmente e in posizione di assoluta terzietà e indipendenza. Il Referente è stato individuato con Determina Sindacale n. 124 del 29/5/2015.

Una volta costituito l'organismo, la durata dell'incarico è prevista dal regolamento in quattro anni – rinnovabili - ancorandola, in tal modo, alla naturale scadenza dell'Amministrazione

Comunale. E' stata prevista la *prorogatio* nelle funzioni del referente scaduto fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio che provvederà alla nuova nomina.

È stata inoltre prevista la revoca dall'incarico al ricorrere di gravi motivi desumibili, in analogia con quanto previsto per i gestori della crisi dell'organismo, dal regolamento di

autodisciplina di cui all'Allegato "A".

Vengono inoltre fissate (art. 6) le molteplici attribuzioni del referente, in linea anche con quanto previsto dalla legge n. 3/2014 e dal decreto n. 202/2014.

Il regolamento si sofferma quindi (art. 7) sul funzionamento della Segreteria Amministrativa dettando previsioni che, pur essendo meramente indicative, precisano gli adempimenti che la stessa deve porre in essere al momento dell'apertura del c.d. fascicolo, ovvero al momento in cui la domanda viene presentata all' OCC.

Gli artt. 8 e 9 regolamentano le funzioni, le modalità di nomina del Gestore della crisi e l'Accettazione dell'incarico.

Il regolamento consente, in linea con il generale principio previsto dall'art. 2232 c.c. in materia di libere professioni, il ricorso ad Ausiliari (art. 11).

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DENOMINATO "LA TUTELA DEGLI ONESTI"

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito Organismo) denominato "La Tutela degli Onesti" istituito presso il Comune di Acireale, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 comma 1, quale articolazione interna. L'Organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il legale rappresentante dell'Organismo è il Sindaco di Acireale.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, ovvero il Referente in qualità di suo procuratore, individuato con Determina Sindacale n. 124 del 29/5/2015, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione e aggiornamento dei professionisti aderenti è volta a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi, e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile, e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Referente;
- b) Segreteria amministrativa.

Articolo 6 - REFERENTE

Il referente è la persona fisica che coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- a) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- b) esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- c) delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- d) nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- e) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- f) pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovraindebitamento creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre Associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese.
- g) presenta alla Giunta Municipale il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 500,00 (cinquecento,00) deliberati dal referente dovranno essere approvati dalla Giunta anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.
Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificate dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal Referente e dagli Ausiliari potranno essere oggetto di compenso nei limiti di quanto previsto al successivo Art. 15

Articolo 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario e da numero due persone fisiche con compiti operativi scelti dal rappresentante legale dell'Organismo preferibilmente tra il personale dipendente del Comune.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovradebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovradebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) **verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;**
- b) **effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;**
- c) **verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.**

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Un gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre.

Si è ritenuto utile ipotizzare la collegialità del gestore della crisi al fine di contenere i potenziali conflitti di interessi derivanti dalla molteplicità di ruoli e di funzioni attribuiti allo stesso. La multidisciplinarietà dell'approccio (che potrebbe anche arrivare alla multiprofessionalità del gestore), per l'attivazione di tutte le competenze giuridiche, economiche, aziendali, finanziarie e negoziali, necessarie per la composizione della crisi.

Ricorrendo la composizione collegiale del gestore, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi si avvale di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il gestore è comunque responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

L'ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili e direttamente relazionabili tra l'Ausiliario ed il Gestore.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese sostenute dall'Organismo così come previsto dall'art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202. L'Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute così come previsto dal citato art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012 n. 202.

L'attività svolta dagli ausiliari può essere esternalizzata a persone fisiche o a strutture associate.

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- a) sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

b) non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni.

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE ED AI GESTORI E DELLA CRISI


Ai sensi dell' Art. 14 comma 3 del Decreto 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura del 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'Art.15 e seguenti del Decreto 202/2014, nonchè il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I Parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonchè le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati, con apposita delibera, dalla Giunta Comunale ed, eventualmente, periodicamente aggiornati.

Articolo 16– RESPONSABILITÀ

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

"A"



Città di Acireale



Regolamento di autodisciplina

Gestori della Crisi

(Articolo 10 comma 5 del Decreto n. 202/2014)

Legge 3 del 27 Gennaio 2012
e successive modifiche

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 – Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue.

L'Assessore anziano

f.to V. ARDITO

IL SINDACO

f.to R. BARBAGALLO

Il Segretario Generale

f.to G. SPINELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per gg.15 consecutivi, dal giorno _____ e fino al giorno _____
(Reg. Pubb. n. _____), senza reclami e/o opposizioni.

Acireale _____

Il Referente della Pubblicazione

Il Segretario Generale

f.to _____

f.to _____

E' copia conforme al suo originale per uso amministrativo

Acireale _____

Il Responsabile

Letto ed approvato il presente verbale viene firmato a termini di legge.

Il Consigliere anziano
Uo RAIMONDO FILIPPO

Il Presidente
Uo RANERI ROSARIO

Il Segretario Generale
Uo SPINELLA GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi , dal giorno _____ e fino al giorno _____ (Reg. Pubbl. n._____) senza reclami e/o opposizioni.

Acireale, _____

Il referente della pubblicazione

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio continuativamente per 10 giorni dal _____, non essendo intervenuto impedimento alcuno, è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art.12 della L.R. n. 44/91.

Acireale, _____

Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Acireale, _____

Il Funzionario Responsabile